

Pubblicato il 05/04/2024

N. 01319/2024 REG.PROV.COLL.
N. 00176/2023 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 176 del 2023, proposto da
(omissis), appresentata e difesa dall'avvocato Bonaventura

Lo Duca, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Città Metropolitana di Catania, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Nicita, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

(omissis) e (omissis), rappresentati e difesi dall'avvocato

Enrico Buscemi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

- della determina dirigenziale n. 3689 in data 24 novembre 2022 della Città
Metropolitana di Catania;

- dei verbali-schede di rivalutazione relative ai controinteressati ~~fta lggL~~ e
~~fta lggL~~ del 10 novembre 2022;

- dei verbali-schede di valutazione n. 4 del 29 giugno 2022 e n. 6 in data 10 novembre 2022;
- ove occorra, della determina dirigenziale n. 2869 in data 30 agosto 2022 della Città Metropolitana di Catania;
- della determina dirigenziale n. 3124 del 26 settembre 2022 della Città Metropolitana di Catania.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Città Metropolitana di Catania e
(omissis)

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 15 febbraio 2024 la dott.ssa Cristina Consoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La ricorrente ha impugnato: a) la determina dirigenziale n. 3689 in data 24 novembre 2022 della Città Metropolitana di Catania; b) i verbali-schede di rivalutazione relative ai controinteressati (omissis) e (omissis) del 10 novembre 2022; c) i verbali-schede di valutazione n. 4 del 29 giugno 2022 e n. 6 in data 10 novembre 2022; d) ove occorra, la determina dirigenziale n. 2869 in data 30 agosto 2022 della Città Metropolitana di Catania; e) la determina dirigenziale n. 3124 del 26 settembre 2022 della Città Metropolitana di Catania.

Nel ricorso, per quanto in questa sede interessa, si rappresenta in punto di fatto quanto segue: a) la ricorrente ha partecipato alla selezione per la progressione verticale ai fini della copertura di due posti di istruttore direttivo di ragioneria, categoria D, nonché alla selezione per la progressione verticale ai fini della copertura di quattro posti di istruttore direttivo amministrativo, categoria D, indette dall'Amministrazione intimata con determina dirigenziale n. 3984 del 30 dicembre 2021; b) con determina dirigenziale n. 3689 in data

24 novembre 2022, a seguito della presentazione di istanza di riesame da parte di alcuni candidati, inclusi gli odierni controinteressati, è stata approvata una nuova graduatoria definitiva per la posizione di istruttore direttivo amministrativo, ove i controinteressati (omissis) e (omissis) sono collocati, rispettivamente, al terzo e quarto posto, ciascuno con il punteggio complessivo di 23,00 punti, mentre la ricorrente è collocata in posizione non utile, cioè al quinto posto, con un punteggio complessivo di 22,5 punti; c) la commissione esaminatrice, in sede di rivalutazione dei punteggi, ha erroneamente assegnato 3,00 punti a ciascuno dei controinteressati, valutando alla stregua di master di secondo livello due corsi di formazione non aventi i requisiti richiesti, in particolare il “corso di perfezionamento in polizia penitenziaria” erogato dalla Facoltà di giurisprudenza dell’Università di Palermo e il “corso di perfezionamento in diritto e società: elementi di didattica” erogato dal Consorzio Universitario FOR.COM.; d) in aggiunta alla laurea specialistica in scienze della pubblica amministrazione conseguita presso l’Ateneo di Catania nel 2013, cui sono stati attribuiti punti 2,50 quale titolo di studio ulteriore al titolo richiesto per l’accesso alla procedura, la commissione esaminatrice avrebbe dovuto valutare i numerosi titoli di servizio e di studio dichiarati dalla ricorrente nella domanda di partecipazione, tra i quali la laurea triennale in “scienze della pubblica amministrazione” conseguita presso la Facoltà di scienze politiche e sociali dell’Università di Catania nel 2011.

Il contenuto dei motivi di gravame può sintetizzarsi come segue: a) la procedura di selezione di cui si tratta è disciplinata dall’art. 52, co. 1-bis, decreto legislativo n. 165/2001 secondo cui “(...) *Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull’assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso*

all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti"; b) l'art. 3 del regolamento dell'Amministrazione in materia di progressioni verticali, approvato con decreto sindacale n. 315 del 30 dicembre 2021 in attuazione della predetta disposizione di legge, contempla i titoli che i candidati possono dichiarare ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo, inclusi i titoli professionali e di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso alla categoria superiore nonché il numero e la tipologia di incarichi previsti; c) il successivo art. 4 indica il punteggio massimo attribuibile in relazione a ciascun titolo e gli artt. 8, comma 3, del regolamento e 9 del bando di selezione specificano i punteggi da assegnarsi in relazione ai titoli di studio; d) in particolare, l'art. 9 del bando prevede che sono valutabili, nell'ambito della formazione *post lauream*, i seguenti titoli: “- *Master Universitario di I livello: punti 1 per ciascun titolo conseguito fino a un massimo di 2 punti*; - *Master Universitario di II livello, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione conseguito in corsi universitari post laurea per il cui accesso è richiesta la laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento: punti 1,5 per ciascun titolo conseguito fino a un massimo di 3 punti*”, con esclusione, pertanto, di ogni altro corso di formazione e/o di aggiornamento professionale diverso da quelli elencati; e) alla luce di tale previsione risulta illegittima la rideterminazione del punteggio originariamente assegnato ai controinteressati (omissis) e omissis) ed, in particolare, l'attribuzione agli stessi di complessivi 3,00 punti supplementari per il “corso di perfezionamento di polizia penitenziaria” ed il “corso di perfezionamento in diritto e società: elementi di didattica”, in quanto valutati come sostanzialmente equivalenti ad un master universitario di secondo livello; f) ciò contrasta con gli artt. 3, comma 9, 5, comma 2, e 7 del decreto ministeriale n. 270 in data 27 ottobre 2004, nonché con l'art. 6, comma 2, lettera c, della legge n. 341/1990, dai quali risulta che: - i titoli rilasciati dalle Università sono quelli specificamente indicati dal decreto ministeriale n. 270/2004 e, segnatamente, la laurea (triennale e specialistica), la laurea magistrale, il diploma di specializzazione e il dottorato di ricerca; - per

ciascuno dei predetti corsi, un anno di formazione attribuisce 60 CFU che equivalgono convenzionalmente a 1.500 ore di apprendimento; - le Università possono erogare ulteriori corsi di formazione e/o aggiornamento professionale a completamento dei quali, tuttavia, non sono rilasciati titoli aventi valore legale; g) il bando di selezione e il regolamento dell'Amministrazione in materia di progressioni verticali, in coerenza con le menzionate previsioni normative, attribuiscono rilievo ai soli titoli aventi valore legale, cioè ai corsi di formazione universitaria e post-universitaria valutabili ai fini della determinazione del punteggio complessivo (master di primo e secondo livello, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione conseguito in corsi universitari post-laurea per il cui accesso sia richiesta la laurea vecchio ordinamento, la laurea magistrale, la laurea specialistica o la laurea a ciclo unico nuovo ordinamento); h) qualora l'Amministrazione avesse inteso valorizzare, ai fini del punteggio da attribuire ai candidati, corsi di formazione diversi da quelli previsti dal citato decreto ministeriale n. 270 del 27 ottobre 2004, avrebbe dovuto indicarne tipologia, durata, contenuto, nonché il relativo punteggio supplementare, adeguatamente motivando sul punto; i) deve aggiungersi che, come affermato dalla giurisprudenza, sono equiparabili ai master i corsi di perfezionamento *post lauream* che presentino le medesime caratteristiche quanto a durata, numero delle ore di insegnamento e previsione di un esame finale; l) nel caso di specie, il “corso di perfezionamento di polizia penitenziaria”, oltre a non attribuire crediti formativi, è di durata infrannuale, mentre il “corso di perfezionamento in diritto e società: elementi di didattica” consta di sole 310 ore di didattica, che – in applicazione del sistema di conversione ECTS (European Credit Transfer System), secondo cui 1 CFU = 25 ore di lavoro – corrispondono a 12,4 CFU, valore nettamente inferiore a quello previsto per i master di I e II livello (60 CFU), ai sensi del Quadro europeo delle qualifiche (European Qualifications Framework – EQF, recante i criteri di classificazione e di confronto dei titoli di studio rilasciati nei Paesi membri dell'Unione Europea); m) in subordine, i

corsi di formazione vantati dai controinteressati potrebbero, semmai, essere equiparati ad un master di primo livello; n) ne risulta che la valutazione compiuta dall'Amministrazione appare illogica e, comunque, viziata per disparità di trattamento e ingiustizia manifesta, atteso che anche la ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione numerosi corsi di formazione post-universitaria, i quali - per tipologia, durata ed area tematica - non appaiono dissimili da quelli vantati dai controinteressati e che, ove rivalutati in applicazione degli stessi criteri di selezione in concreto applicati dall'Amministrazione, le darebbero diritto ad ulteriori 1,5 punti per ciascun corso; o) la commissione ha anche errato nel calcolo del punteggio assegnato alla ricorrente, considerando come titolo di studio supplementare unicamente la laurea specialistica in "scienze delle pubbliche amministrazioni" e omettendo di valutare anche il diploma di laurea triennale in "scienze della pubblica amministrazione", tenuto conto che l'art. 8, comma 3, del regolamento per le progressioni verticali e l'art. 9 del bando di **concorso** prevedono l'attribuzione per la laurea triennale di 1,5 punti e per la laurea specialistica di 2,5 punti; p) inoltre, la commissione esaminatrice ha omesso di valutare i titoli di servizio posseduti e regolarmente dichiarati dall'interessata, alla luce di quanto stabilito dagli artt. 9 del bando di **concorso** e 10 del regolamento per le progressioni verticali; q) nello specifico, andavano valutati, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i seguenti incarichi: "*collaborazione con l'Ufficio Cerimoniale per impegni di carattere istituzionale e di rappresentanza*" (prot.11898 del 01.03.2019 – in corso); - *incarico di responsabile del procedimento "Sanzioni Ambientali della Polizia Provinciale"* (Determina n. 681 del 01.03.2019 e n. 38 del 09.01.2019 – in corso); - *incarico di "cerimoniere per quanto riguarda la Polizia Provinciale, curando i rapporti con le altre forze dell'ordine e le istituzioni"* (prot. 13035 del 12.03.2018 – in corso); - *incarico di "Responsabile della Trasparenza ai sensi del D.lgs n. 33/2013 – sez.4.3- obblighi alla pubblicazione"* (prot. 27852 del 29.04.2015 al 31.12.2020)".

L'Amministrazione intimata ha svolto in giudizio le seguenti difese: a) i corsi di perfezionamento dichiarati dai controinteressati sono stati ritenuti assimilabili al master di II livello sulla base sia della loro durata (pari ad un anno accademico) sia in quanto era previsto il superamento di esami finali; b) i corsi di perfezionamento, infatti, sono equiparati ai master universitari a condizione che essi presentino determinate caratteristiche formali, tra cui la durata annuale, il superamento di un esame finale, lo svolgimento di 1.500 ore di didattica e il conferimento di un totale di 60 crediti formativi universitari; c) nel caso di specie si rinvenivano due dei quattro requisiti appena indicati; d) i titoli post-universitari e di formazione universitaria della ricorrente non sono stati valutati in quanto si trattava di corsi il cui accesso è consentito agli studenti universitari e che, dunque, non possono essere definiti *post lauream*.

I controinteressati hanno dedotto, in sintesi, quanto segue: a) in base alla disciplina applicabile, con particolare riferimento all'art. 3 del regolamento dell'Amministrazione in materia, i corsi dagli stessi seguiti risultano equiparabili ai master di secondo livello, mentre i corsi post-universitari e di formazione universitaria fatti valere della ricorrente non sono in alcun modo equiparabili al master di primo o di secondo livello; b) come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, infatti, sulla base di un criterio sostanziale, i corsi di perfezionamento *post lauream* sono equiparati ai master universitari a condizione che siano attivati presso una Università o un Consorzio tra Università, abbiano durata annuale e prevedano un esame finale (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2008, n. 3595; id., 23 aprile 2009, n. 2515; id., 26 luglio 2017, n. 3695; Sez. III, 21 febbraio 2022, n. 1258; T.A.R. Lazio, 15 dicembre 2020, n. 13532); c) nella misura in cui i corsi di perfezionamento di cui si discute hanno quale presupposto il possesso della laurea magistrale (vecchio ordinamento in economia e commercio ed in scienze politiche), essi sono in tutto e per tutto equiparati ai master universitari di II livello (sono, invece, di I livello i corsi ai quali si accede con la laurea triennale).

Le parti resistenti hanno, inoltre, rappresentato che è pendente dinanzi a questa Sezione del Tribunale il ricorso n. 1920/2022 R.G., riguardante la medesima selezione (la cui trattazione è prevista per la pubblica udienza in data 18 aprile 2024), ed hanno sollecitato una pronuncia di riunione dei due procedimenti connessi.

Con memorie ritualmente depositate le parti hanno ribadito le proprie difese.

Nella pubblica udienza in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.

Preliminarmente, il Collegio ritiene non opportuna la riunione dei procedimenti connessi chiesta dalle parti, stante la diversità delle censure proposte.

Nel merito, il ricorso è fondato, nei limiti di seguito esposti.

L'art. 9 del bando della procedura, in linea con il regolamento per le progressioni verticali, prevede la valutazione dei titoli di studio ulteriori al titolo richiesto per l'accesso alla procedura, individuati, quanto alla formazione *post lauream*, nei seguenti titoli: master universitario di I livello, master universitario di II livello, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione conseguito in corsi universitari post laurea per il cui accesso è richiesta la laurea vecchio ordinamento o laurea magistrale o laurea specialistica o laurea a ciclo unico nuovo ordinamento.

Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, la normativa di settore *“prescinde dalla denominazione formale dei vari corsi e distingue gli stessi sulla base dei loro contenuti formativi. Infatti il d.m. n. 509/1999 (regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) ed il successivo d.m. n. 270/2004, consentono alle Università di attivare corsi di perfezionamento (facoltà già accordata dall'art. 6, l. 19 novembre 1990 n. 341, “Riforma degli ordinamenti didattici universitari”) successivi al conseguimento della laurea alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e secondo livello (art. 3, co. 8, d.m. n. 509/1999 ed art. 3, co. 9, d.m. n. 270/2004). E dunque da tali norme si desume che i c.d. master vengono esplicitamente ricondotti alla più generale categoria dei corsi di perfezionamento universitari. Ciò che li definisce non è la semplice formale denominazione di “master”*

(anziché corso di perfezionamento), ma le caratteristiche sostanziali. Queste sono desumibili dall'art. 7, co. 4, di entrambi i d.m. citati ("per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito 60 crediti"), dall'art. 5, co. 1 (il quale precisa che ad ogni CFU debbono corrispondere 25 ore di lavoro per studente, di modo che, quanto ai master: $25 \times 60 = 1500$ ore), e dall'art. 5 co. 5, in base al quale il riconoscimento dei crediti compete alla struttura didattica" (Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2515).

In altri termini, la possibilità di valutare in sede concorsuale titoli ulteriori, in quanto riconosciuti assimilabili e/o equivalenti ai titoli espressamente previsti dal bando, si fonda, secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, sul "criterio della prevalenza della natura sostanziale" del titolo, a prescindere dal *nomen iuris*, il quale consente di ritenere equiparabili ai master i corsi di perfezionamento *post lauream* che presentino le "medesime caratteristiche, con riguardo alla durata, al numero delle ore di insegnamento, alla previsione di un esame finale" (Cons. Stato, Sez. III, 21 febbraio 2022, n. 1258; Cons. Stato, Sez. III, 9 febbraio 2022, n. 908; Cons. Stato, Sez. VI, 26 luglio 2017, n. 3695; Cons. Stato, Sez. VI, 23 aprile 2009, n. 2515).

Affinché ricorra tale equiparazione sostanziale è richiesta la sussistenza di tutti i requisiti sopra indicati (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, n. 3695/2017, cit.).

Nel caso di specie, la stessa Amministrazione, nella memoria di costituzione, ha riconosciuto che sono soddisfatti solo alcuni dei requisiti di cui si discute, ossia la durata dei corsi pari ad un anno accademico e la previsione di un esame finale.

Tuttavia, il decreto ministeriale n. 270/2004 (art. 7) stabilisce che per conseguire il master universitario lo studente deve aver acquisito almeno sessanta crediti formativi oltre a quelli acquisiti per conseguire la laurea o la laurea magistrale, e l'art. 5 prevede che "Al credito formativo universitario corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente".

Poiché non sono dimostrati, in relazione ai corsi di formazione post universitaria indicati dai controinteressati, i requisiti del numero di ore di insegnamento pari a 1.500 e del conseguimento di almeno 60 crediti

formativi, l'equiparazione sostanziale al master ai fini dell'attribuzione del punteggio aggiuntivo complessivo di 3,00 punti per ciascun candidato non può ritenersi giustificata.

Per le medesime ragioni sostanziali fin qui evidenziate, il ricorso, invece, non può essere accolto quanto all'attribuzione alla ricorrente di un punteggio aggiuntivo per i corsi post-universitari indicati nella domanda di partecipazione, non essendo allegata la sussistenza dei requisiti propri del master.

La ricorrente chiede, poi, che, oltre al punteggio di 2,5 punti per la laurea magistrale in scienze della pubblica amministrazione conseguita presso la Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Catania nel 2013, le siano riconosciuti 1,5 punti per la laurea triennale in scienze della pubblica amministrazione conseguita presso la Facoltà di scienze politiche e sociali dell'Università di Catania nel 2011.

Il bando della procedura (conformemente al regolamento per le progressioni verticali) stabilisce, al riguardo, che *“1. Ai Titoli di studio ulteriori al titolo richiesto per l'accesso alla procedura è attribuito il punteggio un punteggio massimo di 5 punti.*

2. Non sono valutabili i titoli di studio inferiori a quelli richiesti per l'accesso dall'esterno al posto da ricoprire.

3. Sono valutabili i seguenti titoli con i seguenti punteggi:

- Diploma di istruzione secondaria di secondo grado: punti 0,5 per ciascun diploma, fino a un massimo di 1 punto;

- Laurea triennale: punti 1,5 per ciascuna laurea triennale, fino a un massimo di 3 punti;

- Laurea Vecchio Ordinamento, Laurea Magistrale, Laurea Specialistica, Laurea a ciclo unico nuovo ordinamento: punti 2,5 per ciascuna laurea, fino a un massimo di 5 punti”.

Il punteggio aggiuntivo spetta, quindi, per i titoli di studio ulteriori a quelli fatti valere per l'accesso alla procedura (nel caso di specie, la laurea magistrale in giurisprudenza).

Alla ricorrente è stato riconosciuto il punteggio di 2,5 per la laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni.

La stessa rivendica l'ulteriore punteggio (1,5) per la laurea triennale in scienze dell'amministrazione.

Il Collegio ritiene che detto punteggio aggiuntivo non spetti (a prescindere dalla mancata indicazione nel bando di limiti al cumulo dei punteggi per titoli di studio ulteriori a quello di accesso), atteso che i titoli di cui si discute (e i relativi corsi universitari) si pongono in rapporto di omogeneità e di progressione (dovendosi ricondurre la laurea triennale in scienze dell'amministrazione al primo livello di studi universitari e la laurea magistrale in scienze delle pubbliche amministrazioni al secondo livello), sicché la valutazione del titolo superiore assorbe, in punto di qualificazione e di corrispondente punteggio in graduatoria, il titolo di livello inferiore.

In particolare, la progressività dei due percorsi formativi emerge dal disposto dell'art. 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo cui *“Il corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali”*, mentre *“Il corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici”*.

L'omogeneità delle attività formative di base caratterizzanti le classi delle due lauree in esame, triennale e magistrale, risulta, invece, dalla descrizione delle stesse contenuta, rispettivamente, nel decreto ministeriale 4 agosto 2000 di determinazione delle classi delle lauree universitarie (classe 19) e nel decreto ministeriale 16 marzo 2007 di determinazione delle classi delle lauree magistrali (classe LM-63).

Quanto al motivo di ricorso concernente la valutazione dei titoli di servizio, infine, va osservato che, secondo le previsioni del bando (art 10), *“1. Agli incarichi rivestiti, formalmente documentabili e/o autocertificati ai sensi di legge, idonei ad evidenziare ulteriormente il livello di qualificazione professionale acquisto e l'attitudine all'esercizio delle funzioni connesse al posto da ricoprire viene attribuito un punteggio massimo di 3 punti.*

2. Sono valutabili gli incarichi comportanti una responsabilità personale e diretta conferiti con provvedimento formale, aventi durata non inferiore a mesi sei, attinenti al titolo di studio posseduto, al profilo professionale ed alla categoria per la quale si concorre’.

Gli incarichi rivestiti, quindi, sono valutabili (solo) ove connotati da responsabilità diretta e personale, attinenza al profilo professionale per il quale si concorre e in quanto indicativi del livello di qualificazione professionale acquisto e dell’attitudine all’esercizio delle funzioni da svolgere.

Tali requisiti non sono stati specificamente allegati dalla ricorrente in relazione agli incarichi svolti (così, ad esempio, per l’incarico di “cerimoniere”).

Peraltro, la ricorrente risulta essere stata incaricata quale referente o responsabile di taluni procedimenti “interni” (“sanzioni Codice della strada” e “sanzioni ambientali Polizia provinciale”), ferma restando la responsabilità verso l’esterno del dirigente del servizio.

Anche l’incarico di “responsabile della trasparenza” risulta, a ben vedere, una designazione quale “referente” con “compiti di supporto al dirigente responsabile”, ed è, quindi, privo del requisito della responsabilità diretta.

Gli altri titoli di servizio genericamente indicati in ricorso non risultano documentati in giudizio né specificamente descritti.

Per quanto precede, il ricorso va parzialmente accolto (quanto all’attribuzione a ciascuno dei controinteressati di 3,00 punti per i titoli di formazione post lauream conseguiti all’esito dei corsi di perfezionamento in “polizia penitenziaria” e in “diritto e società: elementi di didattica”, non spettanti), con conseguente annullamento, *in parte qua*, degli atti impugnati.

Le spese di lite possono essere compensate tra le parti tenuto conto della particolarità della vicenda e della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei limiti di cui in motivazione, con

conseguente annullamento, *in parte qua*, degli atti impugnati; 2) compensa tra le parti le spese processuali.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 15 febbraio 2024 con l'intervento dei magistrati:

Daniele Burzichelli, Presidente

Gustavo Giovanni Rosario Cumin, Consigliere

Cristina Consoli, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Cristina Consoli

IL PRESIDENTE
Daniele Burzichelli

IL SEGRETARIO